



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA

STATUTO

ART.1 - Denominazione - Sede

La Scuola Agraria del Parco di Monza è un Ente Morale senza scopo di lucro. Ha sede in Monza, nella Cascina Frutteto del Parco di Monza, Viale Cavriga n. 3.

ART.2 - Scopi

La Scuola Agraria del Parco di Monza ha lo scopo di contribuire alla crescita tecnica e culturale e alla valorizzazione dei seguenti settori:

- 1) agricoltura tradizionalmente intesa;
- 2) verde ornamentale e territoriale;
- 3) ecologia e ambiente;
- 4) energie rinnovabili.

Nel perseguire lo scopo di cui sopra, la Scuola può svolgere le seguenti attività primarie e connesse:

- preparazione e gestione di corsi di formazione, continua, aggiornamento, qualifica, specializzazione professionale, anche mediante l'ausilio di metodologie innovative che ne permettano lo svolgimento a distanza;
- attività di formazione continua in sanità;
- attività di orientamento professionale e servizi di accompagnamento al lavoro;



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

- attività di ricerca e sperimentazione;
- attività comunque finalizzate alla salvaguardia ed al miglioramento dell'agricoltura, dell'ambiente e del territorio;
- attività di assistenza tecnica e consulenza a favore di altri Enti pubblici o privati, consorzi e associazioni, salvo quelle riservate a professionisti iscritti a specifici Albi;
- attività di informazione e divulgazione, rivolte sia al mondo professionale che alla pubblica opinione in genere;
- attività didattico-ricreative a scopo agrituristico, sociale, di educazione ambientale, di terapia orticolturale;
- attività di sostegno a persone disabili e svantaggiate;
- attività di valorizzazione enogastronomica con particolare attenzione alla produzione e somministrazione di prodotti agroalimentari del territorio;
- attività agricole previste dall'art. 2135 del codice civile;
- attività editoriali, anche attraverso Internet, nei limiti di quanto imposto dalla normativa vigente;
- organizzazione di mostre, fiere, seminari e convegni;
- iniziative di supporto alla certificazione della qualità dei prodotti e servizi;
- qualsiasi altra iniziativa utile al perseguimento dello scopo statutario.

Centro accreditato dalla
Regione Lombardia
per i servizi di
Formazione e Lavoro



Viale Cavriga, 3 - 20900 Monza (MB) - www.monzaflora.it
t. +39 039 2302979 - f. +39 039 325309
P. IVA 00987280963 - C.F. 85003190155
Ente Morale (R.D. n. 1913 del 30/12/1920)



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

ART. 3 -Attività integrative

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Scuola, pur senza perseguire alcuno scopo di lucro, può svolgere attività di tipo professionale (sempre nei limiti di cui all'art. 2) o commerciale, attivare collaborazioni con altri Enti, istituzioni, organismi, associazioni, siano esse di natura pubblica o privata, i cui scopi e le cui attività siano comunque in linea con quelle della Scuola.

La Scuola, sempre alle stesse condizioni, può inoltre promuovere o partecipare a consorzi, cooperative, associazioni e società.

ART.4 - Risorse

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi statutari ed al fabbisogno delle proprie necessità gestionali mediante:

- contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, che condividono i programmi statutari della Scuola;
- i ricavi delle sue attività, anche inerenti ai servizi convittuali;
- i ricavi della vendita dei prodotti della propria Azienda Agricola;
- le rendite e i proventi eventualmente derivanti dalla gestione del patrimonio, come desumibile dallo Stato patrimoniale allegato al Bilancio di esercizio.

Il patrimonio risultante da bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è quantificato in euro 72.304,00 (settantaduemilatrecentoquattro virgola zero zero).



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

E' vietata la distribuzione diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; l'Ente ha l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione ad attività istituzionali e a quelle direttamente connesse, o all'incremento del patrimonio.

Si prevede la destinazione dell'eventuale attivo risultante dalla liquidazione dell'Ente a fini di pubblica utilità o ad altre associazioni prive di scopo di lucro.

Art. 5 - Organi dell'Ente Scuola

Sono organi dell'Ente scuola:

- ** l'Assemblea dei Partecipanti;
- ** il Consiglio di Amministrazione;
- ** il Presidente;
- ** Organo di revisione dei conti.

Art. 6 - Assemblea dei Partecipanti

Sono membri di diritto dell'Assemblea dei Partecipanti i dipendenti dell'Ente Scuola.

L'Assemblea dei Partecipanti è composta, oltre che dai membri di diritto, da persone fisiche, società, associazioni, fondazioni, enti, pubblici e privati, che condividono le finalità dell'Ente Scuola e contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, economici e non, una tantum o periodici.

La qualifica di partecipante si assume mediante idonea richiesta da inoltrare per



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

iscritto al Consiglio, il quale esprimerà il proprio gradimento, ovvero il proprio diniego motivato, con delibera, da comunicarsi all'interessato: il tutto come meglio stabilito in apposito Regolamento.

Lo stesso Consiglio può togliere la qualifica di Partecipante nel caso venga a mancare la condivisione alle finalità.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire, definendone i requisiti, una categoria di membri volontari, che parteciperanno a pieno diritto all'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti nomina un proprio Presidente che presiede le riunioni e rimane in carica cinque anni.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal suo Presidente o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si riunisce almeno una volta all'anno entro la fine di Aprile e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio di Amministrazione o un quarto dei membri dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata utilizzando mezzi di trasmissione della corrispondenza che diano certezza dell'avvenuta ricezione, inviati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenenti: la data, il luogo, l'ordine del giorno e la data della seconda convocazione, che non potrà essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti si tengono nella sede sociale dell'Ente



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

Scuola o in altra sede indicata dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni partecipante ha diritto ad un voto.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà dei partecipanti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni seduta, su proposta del Presidente dell'Assemblea, alla designazione di un Segretario.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale a cura di un Segretario scelto all'inizio della seduta tra i partecipanti; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Rientra tra i compiti dell'Assemblea dei Partecipanti la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti, in quanto organo consultivo, esprime il suo parere non vincolante in merito al bilancio dell'Ente Scuola e formula pareri e proposte sulle attività e sui programmi, della scuola.

Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea dei Partecipanti anche in altre forme come momento di confronto ed analisi sulle finalità istituzionali.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Centro accreditato dalla
Regione Lombardia
per i servizi di
Formazione e Lavoro



Viale Cavriga, 3 - 20900 Monza (MB) - www.monzaflora.it
t. +39 039 2302979 - f. +39 039 325309
P. IVA 00987280963 - C.F. 85003190155
Ente Morale (R.D. n. 1913 del 30/12/1920)



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 8 membri, così individuati:

** due componenti nominati dall'Assemblea dei partecipanti nei termini previsti al precedente articolo;

** un componente designato dal Comune di Monza;

** un componente designato dalla Confartigianato;

** un componente designato dall'Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca (A.N.A.P.I Pesca);

** un componente designato dall'Ass. Scuola Internazionale Mastrofioristi;

** un componente designato dalla Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB);

** un componente designato dalla AssIOrt;

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità della nomina.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del quinquennio per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso, revoca o impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito per cooptazione dal Consiglio stesso all'unanimità.

Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati l'intero Consiglio sarà automaticamente decaduto e occorrerà procedere al rinnovo



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

dell'intero Consiglio.

Il Consiglio rimane in carica fino alla sua sostituzione.

La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione, almeno 8 giorni prima dell'adunanza indicando luogo, ora e giorno dell'adunanza e l'inerente ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire, con le modalità suindicate, con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio si riunisce con la presenza della maggioranza e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ove non diversamente previsto dal presente Statuto o dalla legge.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio viene redatto un verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Il Consiglio può decidere di riunirsi e deliberare anche tramite l'utilizzo di tecnologie multimediali, sempre che sia accertata la possibilità di tutti i Consiglieri di essere identificati, di partecipare alla discussione e di votare e sia garantita, a mezzo di tecnologie digitali, l'unicità e la titolarità del voto.

L'uso di tecnologie sostitutive della partecipazione e voto in presenza delle delibere di consiglio, dovranno risultare dal verbale sottoscritto.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

ordinaria e straordinaria dell'Ente Scuola, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente, al Vice-Presidente o ad altro Consigliere all'uopo delegato.

Il Consiglio ha inoltre potere di approvare uno o più Regolamenti concernenti il funzionamento dell'Ente.

Le cariche di Consiglieri non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni d'ufficio.

Il Direttore della Scuola deve essere invitato a partecipare con funzioni consultive alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, di cui redigerà verbale quale Segretario.

Per affrontare specifiche problematiche il Consiglio d'Amministrazione può invitare esperti il cui parere sarà esclusivamente consultivo.

Art. 8 - Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, elegge al suo interno il Presidente, il quale ha la legale rappresentanza dell'Ente Scuola di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti i poteri attinenti l'amministrazione ordinaria della stessa, compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente, ove nominato, o da altro Consigliere formalmente delegato dal Consiglio.



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, nomina un Direttore, esterno al Consiglio, scelto tra persone di comprovate capacità gestionali ed esperienza in materia.

Al Direttore, che resta in carica per un quinquennio ed è nuovamente nominabile a tale incarico, spettano i seguenti compiti:

- ** curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ** sviluppare i progetti di promozione e sviluppo da proporre al Consiglio di Amministrazione;
- ** ricercare i fondi necessari al sostegno delle iniziative anche tramite programmi di fund raising;
- ** redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- ** sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione del personale dipendente dell'Ente Scuola;
- ** gestire l'attività ordinaria dell'Ente Scuola secondo le direttive generali del Consiglio conformemente alle previsioni di bilancio dallo stesso Consiglio redatte ed eventualmente aggiornate periodicamente;
- ** concordare e sottoscrivere convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi,



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

previa delega (generale o speciale) del Consiglio;

** sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali.

Egli verrà inquadrato come collaboratore o dipendente, così come statuito dalle vigenti disposizioni normative Regionali, o di altro Ente Pubblico nel merito della Formazione Professionale Accreditata.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a determinare eventuali altri compiti e funzioni del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicedirettore che, in caso di assenza o impedimento del Direttore, lo sostituisca in tutte le sue funzioni.

Art. 10 - Organo di Revisione dei conti

Il controllo contabile e finanziario è esercitato da un Revisore Unico ovvero da un Collegio di Revisori, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina dell'Organo di revisione, sia esso monocratico o collegiale, spetta all'Assemblea dei Partecipanti.

Il Revisore Unico deve essere scelto fra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio deve essere composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, tutti scelti fra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

dei principi di corretta amministrazione e sulla gestione finanziaria della Fondazione;
procede alla revisione contabile e di bilancio, accerta la regolare tenuta delle
scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto
economico e finanziario, redigendo apposite relazioni che dovranno essere allegare agli
stessi; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L'organo di revisione dei conti resta in carica fino all'approvazione del bilancio
consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina e può essere
riconfermato.

ART. 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare e riguarda tutte le
attività svolte dall'Ente.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio consuntivo
dell'anno precedente (vista anche la relazione del Revisore dei conti), ed il Bilancio
di previsione relativo alla gestione dell'anno in corso.

ART. 12 - Scioglimento dell'Ente

Qualora si realizzi una delle cause di estinzione espressamente previste dall'art. 27
del Codice Civile, o se il patrimonio risulti insufficiente, il Consiglio di
Amministrazione potrà accertare l'esistenza di una causa di estinzione dell'Ente e
deliberarne lo scioglimento, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO IN VERDE ORNAMENTALE

componenti.

Ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, saranno nominati con delibera del CdA, o in caso di ritardo con provvedimento del Presidente del Tribunale, uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

In tale ipotesi, il patrimonio netto residuo dell'Ente sarà devoluto ad altro Ente avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione del patrimonio imposta dalla legge oppure l'eventuale trasformazione disposta dall'Autorità governativa competente.

ART. 13 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie debbono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica, e dovranno essere sottoposte per l'approvazione all'Autorità competente.

ART. 14 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni relative alle persone giuridiche previste dagli art.14 e segg. del C.C. e norme di attuazione, nonché dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.